

## **Statuto dell'Associazione**

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella seduta del 1.12.2012

### **TITOLO I**

#### **Ordinamenti e scopi**

##### **Art. 1) Costituzione e articolazione territoriale**

L'Associazione Nazionale Assistenti Sanitari (As.N.A.S.), fondata nel 1986 su iniziativa di Giannina Calzolari e costituitasi con atto del 26.01.2002, ai sensi dell'art. 36 C.C., con sede in Cremona, Via Mirandola n. 13, di durata illimitata, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, è retta dal presente Statuto.

La eventuale variazione della sede, per decisione del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ponendo, peraltro l'obbligo della comunicazione ai Soci e alle interlocuzioni esterne.

L'Associazione Nazionale si articola in Sezioni Regionali, la cui costituzione viene deliberata dall'Assemblea, mentre le sedi vengono individuate dai Consigli Direttivi sezionali.

Gli Organi associativi, di rilievo nazionale e regionale, sono indicati ai successivi Titoli III e IV, ove è prevista anche la possibilità di individuare i Delegati provinciali.

Tutti i Soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto.

##### **Art. 2) Scopi**

L'Associazione, le cui finalità generali fondamentali e costitutivamente fondanti sono la salvaguardia e la valorizzazione della figura professionale dell'assistente sanitario, sotto i profili culturale, formativo, scientifico, professionale, giuridico, deontologico e sociale, opera per l'esclusiva tutela della specifica attività svolta dai professionisti e la collaborazione con il Ministero della Salute, le regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche.

In particolare l'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) l'elaborazione di ricerche, studi, piani, proposte, interventi finalizzati alla realizzazione della mission associativa, con riguardo alla formazione della figura e all'esercizio della professione;
- b) l'impegno alla partecipazione alle strategie e ai momenti attuativi dell'ECM (Educazione Continua in Medicina) con riguardo agli assistenti sanitari formati e operativi;
- c) l'organizzazione di iniziative informative e formative dirette agli assistenti sanitari ed agli aspiranti alla professione e più in generale ai target di interesse;
- d) l'instaurazione di rapporti di collaborazione con le Istituzioni a livello nazionale, regionale e locale, con le Autonomie locali, i soggetti del Sistema socio-sanitario, il Sistema Universitario e le Organizzazioni Sindacali, promuovendo la conoscenza dell'identità, delle competenze e delle responsabilità della figura;
- e) l'instaurazione di rapporti di collaborazione con Associazioni rappresentative delle altre professioni presenti nel Sistema socio-sanitario e a livello internazionale, nonché con le Società scientifiche;
- f) il monitoraggio continuo del rispetto da parte delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, in particolare appartenenti al Sistema socio-sanitario, nei confronti degli assistenti sanitari operanti

nelle medesime, delle specifiche competenze attribuite alla figura dal D.M. 17.1.1997, n.69: “Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'assistente sanitario” (G.U. n.72 del 27.3.1997), negli ordinamenti didattici dei percorsi formativi e nello specifico codice deontologico;

- g) la prioritaria sollecitudine, in qualsiasi sede e momento, verso la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e professionale della figura dell'assistente sanitario, tipica, elettiva, specifica della prevenzione e promozione della salute, anche attraverso il contrasto risoluto verso eventuali iniziative, di qualsiasi fonte, tese a profilare figure professionali comunque sovrapponibili o alternative rispetto a quella dell'assistente sanitario;
- h) l'adozione di interventi sollecitatori nella direzione dell'inserimento della figura dell'assistente sanitario nel sistema ordinistico innovato delle professioni, mediante la istituzione di un Ordine e di un Albo specifici ed autonomi;
- i) l'elaborazione, l'approvazione e la diffusione di un codice deontologico specifico dell'assistente sanitario, anche tramite la costituzione di un apposito gruppo di lavoro;
- j) l'adozione di interventi e strumenti informativi diretti ai Soci e la partecipazione a momenti di socializzazione organizzati anche in collaborazione con altre associazioni e con Istituzioni, di carattere culturale, scientifico e divulgativo, ai vari diffusi livelli di interesse, regionale, nazionale, internazionale.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà avvalersi delle risorse professionali dei propri Soci e di collaborazioni esterne, nonché mediante l'utilizzo dei sistemi e mezzi di informazione e comunicazione specializzati e comuni. L'Associazione non potrà esercitare attività imprenditoriali e partecipare ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.

L'Associazione non ha finalità sindacali

L'attività dell'Associazione è regolata da un codice deontologico che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere, autonomia dell'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari e garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare (artt. 4 e 14 dello Statuto)

## **TITOLO II**

### **La condizione di Socio**

#### **Art. 3) Tipologie di Soci**

I Soci si distinguono in :

- a) Soci fondatori;
- b) Soci ordinari;
- c) Soci onorari;
- d) Soci sostenitori.

I Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Fra i Soci ordinari e fondatori esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi e vengono stabiliti dal successivo art. 4. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci ordinari e fondatori maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto. Tutti i Soci sono vincolati all'Associazione per la durata di un anno sociale. Le quote d'iscrizione sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabili.

I Soci onorari, cui non spetta l'elettorato attivo e passivo e non hanno diritto di voto, sono coloro che il Consiglio Direttivo nomina per meriti acquisiti nella costituzione e nello sviluppo dell'Associazione e nella collaborazione offerta alla stessa al fine del perseguimento degli scopi statutari.

I Soci sostenitori, cui non spetta l'elettorato attivo e passivo e non hanno diritto di voto, sono coloro che il Consiglio Direttivo nomina in quanto autori di atti o iniziative comunque dirette a sostenere economicamente, o per altri interessanti aspetti, l'As.N.A.S.

Annualmente vi è l'obbligo di tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco degli iscritti.

#### **Art. 4) Soci ordinari – Ammissione – Diritti e doveri – Cessazione e sospensione**

##### **a) Ammissione**

Sono ammessi all'Associazione come Soci ordinari esclusivamente gli abilitati all'esercizio della professione di assistente sanitario, ossia le persone in possesso del titolo di assistente sanitario. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale o dai Consigli Direttivi Regionali, cui la domanda scritta deve essere rivolta e che insindacabilmente deliberano.

L'ammissione a Socio genera l'iscrizione del registro Soci.

##### **b) Diritti e doveri**

I Soci ordinari hanno il diritto di prender parte alla vita associativa, nei modi e nei tempi da questa scanditi, di fruire dei servizi di carattere collettivo ed individuale prodotti ed offerti dall'Associazione, e di esprimere il proprio pensiero attraverso il voto.

I Soci hanno il primario dovere di rispettare e onorare i principi ispiratori della mission associativa, di rispettare lo Statuto e le determinazioni degli Organi associativi, di contribuire al buon funzionamento e allo sviluppo della stessa.

I Soci hanno l'obbligo di procedere al proprio aggiornamento professionale costante, secondo la normativa vigente.

L'Assistente Sanitario socio dell'As.N.A.S. è tenuto a collaborare e ad agevolare il controllo, da parte dell'As.N.A.S., della propria situazione relativa all'ECM.

Il Consiglio Direttivo predisporrà gli strumenti idonei ad impartire la formazione ed accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.

Essi, nell'esercizio della loro libera volontaria scelta, porteranno il proprio contributo all'interno degli Organi associativi, così come all'esterno dell'Associazione, col solo limite rappresentato dall'esigenza di evitare comportamenti comunque dannosi all'immagine della stessa.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le quote associative vengono versate direttamente all'Associazione.

##### **c) Cessazione e sospensione**

La qualifica di Socio si perde:

- 1) per dimissioni volontarie
- 2) per morosità persistente dopo sollecito nel versamento della quota associativa;
- 3) a causa di comportamenti contrari allo spirito e alle regole dell'Associazione, o comunque riprovevoli sul piano etico e deontologico.

I provvedimenti comportanti la cessazione di cui ai punti 1) e 2), provvisti di motivazione, sono di competenza dei Consigli Direttivi.

I provvedimenti comportanti la cessazione di cui al punto 3), provvisti di motivazione, sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

Il Socio, fermo restando il diritto di difesa secondo le leggi vigenti per la generalità dei cittadini, ha facoltà di chiedere al Collegio dei Probiviri, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, il riesame dello stesso, che dovrà espletarsi ed essere comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla richiesta.

Il provvedimento di cessazione deve sempre essere preceduto dalla contestazione degli addebiti, con fissazione di un termine per l'esercizio della facoltà di controdeduzione.

Il Socio può chiedere ed ottenere di essere sentito personalmente.

Il Socio può, per decisione del Collegio dei Probiviri, essere sospeso per un periodo non superiore all'anno.

Avverso a tale provvedimento il Socio ha le stesse facoltà previste per la cessazione e simili le procedure.

### **TITOLO III**

#### **Organi dell'Associazione**

##### **Art. 5) Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione Nazionale:

- 1) L'Assemblea;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) Il Tesoriere;
- 5) Il Segretario;
- 6) Il Collegio dei Revisori;
- 7) Il Collegio dei Probiviri.

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i Soci, fondatori e ordinari, in regola con il versamento della quota associativa.

Le cariche associative sono gratuite e non prevedono alcuna retribuzione. È ammesso il rimborso delle spese sostenute, quando autorizzate, sulla base di criteri e misure determinate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

##### **Art. 6) L'Assemblea. Composizione e funzionamento**

L'Assemblea è il massimo organo rappresentativo e permanente della generalità dei Soci a livello nazionale; è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa.

Fino alla costituzione dell'Assemblea dei delegati e all'entrata in funzione degli Organi che l'Assemblea stessa andrà ad eleggere, le attribuzioni dell'Organo assembleare di cui all'art.7 del presente Statuto verranno espletate dai Soci fondatori, componenti il Consiglio Direttivo Nazionale. Ad avvenuta elezione da parte delle Sezioni regionali dei rispettivi delegati, la prima riunione dell'Assemblea verrà convocata, su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, dal Presidente. Alle riunioni dell'Assemblea parteciperanno Soci delegati in misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale, per la prima riunione dell'Assemblea. Per le riunioni successive provvederà l'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno ed entro il 30 aprile di ogni anno, a cura del Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta ai Soci da inviarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione e contenente l'indicazione del giorno, ora, sede della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o altro mezzo idoneo.

In via straordinaria e per ragioni d'urgenza, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci, con preavviso ridotto a 7 giorni.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

All'inizio della riunione l'Assemblea elegge un proprio presidente. Le funzioni di segreteria vengono svolte dal Segretario dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, che richiedono la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea.

L'Assemblea vota a scrutinio segreto. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio. Non sono consentite più di due deleghe. Le deleghe devono avere forma scritta.

### **Art. 7) L'Assemblea. Attribuzioni**

L'Assemblea:

- a) si esprime sulla relazione del Presidente dell'Associazione riguardante l'attività svolta nell'anno sociale precedente dal Consiglio Direttivo, e più complessivamente sull'attività degli organi associativi;
- b) conferma o modifica gli indirizzi operativi dell'Associazione;
- c) decide la costituzione delle Sezioni Regionali;
- d) approva il piano operativo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- f) elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero dei componenti, ed elegge le cariche associative di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
- g) determina l'entità di eventuali contribuzioni straordinarie;
- h) delibera eventuali modifiche statutarie;
- i) delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione, con le modalità di cui al successivo art. 20.

### **Art. 8) Il Consiglio Direttivo. Composizione, funzionamento e durata in carica**

Il Consiglio Direttivo, composto da componenti nel numero deliberato dall'Assemblea, e del quale fanno parte di diritto, ove non eletti, i Presidenti delle Sezioni Regionali con diritto di parola e di voto, è l'organo di governo dell'Associazione e dura in carica tre anni. I componenti non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

I componenti eletti possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni di componenti il Consiglio provvede alla sostituzione, chiedendone poi la convalida alla prima Assemblea utile, salvo che l'Assemblea stessa o eventuali norme regolamentari dispongano in merito diversamente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria su convocazione del Presidente, che lo presiede.

In via straordinaria il Consiglio può essere convocato dal Presidente, su sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei componenti.

La validità delle riunioni è assicurata dalla presenza della metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti, a voti palesi; a scrutinio segreto quando ne viene fatta richiesta da parte di almeno un terzo dei presenti e sempre quando si tratti di persone.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In sede di costituzione dell'Associazione il primo Consiglio Direttivo è composto come esplicitato nell'atto costitutivo.

### **Art. 9) Il Consiglio Direttivo. Attribuzioni**

Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dà applicazione alle risoluzioni dell'Assemblea e sovrintende alla attività complessiva dell'Associazione, svolgendo, altresì, in via transitoria, le funzioni dell'Assemblea, come previsto all'art.6 del presente Statuto.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) predisporre gli atti di competenza dell'Assemblea, in particolare il piano operativo annuale e i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) determina l'entità della quota associativa annuale;

- c) delibera in materia di ammissione, cessazione e sospensione dei Soci;
- d) nomina i Soci onorari;
- e) predispone, se ritenuto necessario e sulla scorta dell'esperienza, un regolamento per il funzionamento interno degli Organi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) può affidare ai singoli componenti la cura di specifici settori di attività;
- g) può costituire gruppi di studio e di lavoro, mediante utilizzo di risorse professionali sia interne che esterne all'Associazione;
- h) nomina i rappresentanti dell'Associazione in organismi appartenenti ad Istituzioni od altri soggetti, di diritto pubblico o privato, comunque coinvolti nella gestione delle problematiche di cui l'Associazione si occupa;
- i) segue l'evoluzione della normativa legislativa e contrattualistica interessante la figura dell'assistente sanitario, così come l'evoluzione della formazione, adottando ogni iniziativa di carattere culturale, scientifico e professionale utile allo scopo della salvaguardia e valorizzazione della figura dell'assistente sanitario;
- l) predispone gli strumenti idonei ad espletare l'obbligo formativo dei Soci ed accertarne l'effettivo assolvimento, anche ai fini della certificazione;
- m) ha l'obbligo di tenuta, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco degli iscritti.

### **Art. 10) Il Presidente**

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Firma gli atti sociali, ordinari e straordinari e cura la attuazione delle determinazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Cura, in particolare, le relazioni pubbliche con Istituzioni, Associazioni, organismi pubblici e privati comunque coinvolti nelle problematiche di cui l'Associazione si occupa, nonché le relazioni interne, con particolare riguardo all'articolazione territoriale dell'Associazione. È coadiuvato dal Vice-Presidente e dal Segretario.

### **Art. 11) Il Tesoriere**

Il Tesoriere si occupa della gestione economico-finanziaria della Associazione, ne assicura la regolarità e predispone gli atti relativi per l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, in particolare i bilanci consuntivo e preventivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

### **Art. 12) Il Segretario**

Il Segretario assicura la collaborazione tecnico-amministrativa agli Organi dell'Associazione, compresa la verbalizzazione delle riunioni degli Organi collegiali. Tale attività viene svolta dal Segretario personalmente e, quando disponga di staff, in termini di coordinamento e responsabilità dello stesso. La durata dell'incarico è pari a quella del Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente affida la funzione ad altro Consigliere.

### **Art. 13) Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare il regolare andamento della gestione economico-finanziaria e la regolare tenuta degli atti contabili. È composto da tre componenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è scelto dai componenti.

### **Art. 14) Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che eleggono a maggioranza il Presidente del Collegio scelto tra i membri effettivi.

Nessun membro del Collegio dei Probiviri può ricoprire cariche negli organi nazionali dell'Associazione.

Per essere Probiviro è necessario avere l'età minima di quarant'anni, essere Socio dell'Associazione da almeno cinque anni, avere requisiti di saggezza, serietà, onestà civica e professionale e non essere mai incorso in provvedimenti disciplinari.

I membri del Collegio dei Probiviri possono essere scelti anche tra coloro che sono estranei all'Associazione tra persone autorevoli per prestigio e qualità morali.

Il Collegio dei Probiviri interviene in caso di controversie interne all'Associazione in merito a infrazioni commesse dai componenti degli Organi centrali e territoriali e per fatti disciplinarmente rilevanti commessi dai Soci.

Il Collegio dei Probiviri decide in primo grado su tutte le controversie di natura giurisdizionale o disciplinare relative ai componenti degli Organi centrali e territoriali ed ai rapporti tra tutti gli associati i quali in caso di controversie sono tenuti ad osservare le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri.

Il Collegio giudicherà previa specifica contestazione degli addebiti disciplinari ed emetterà la sua decisione a maggioranza.

L'associato sottoposto a procedimento potrà presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito dal Collegio. Egli potrà inoltre formulare la proprie difese anche tramite un legale di fiducia.

## **TITOLO IV**

### **Organizzazione territoriale**

#### **Art. 15) Le Sezioni Regionali**

A garanzia di un assetto adeguato all'effettivo raggiungimento delle finalità associative, sono istituite le Sezioni Regionali.

Le Sezioni Regionali hanno la funzione di aggregare i Soci residenti nelle Regioni d'Italia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, con lo scopo di rendere efficace l'attività dell'Associazione e flessibile in rapporto alla diversità delle condizioni e caratteristiche demografiche, socio-economiche, epidemiologiche, organizzative dei territori di riferimento, con riguardo particolare alle Autonomie locali, al Sistema socio-sanitario, al Sistema universitario.

L'accennata diversità deve, comunque, risultare del tutto compatibile con la mission dell'Associazione Nazionale e con le norme statutarie, risolvendosi in risorsa armonica per l'Associazione stessa, sul piano dell'efficienza organizzativa, delle opportunità di migliore e più diretto ascolto delle istanze della base associativa e di trasmissione propositiva agli Organi centrali.

La coesione associativa, l'unicità dell'identità sui piani dei contenuti e dell'immagine, nella vita interna dell'Associazione come nei rapporti con l'esterno, l'omogeneità e l'univocità nell'interpretazione di una mission condivisa e solidale, rappresentano beni preziosi e irrinunciabili, e nello stesso tempo, vincoli imprescindibili, valori e non limiti negativi, costruiti nel tempo dalla libera e democratica dialettica espressa dagli aderenti, in ogni sede e momento e qualunque sia il ruolo degli aderenti stessi, nella vita dell'Associazione come nel mondo del lavoro e più in generale nella società civile.

#### **Art. 16) Organi delle Sezioni Regionali**

L'organigramma delle Sezioni Regionali ricalca, di massima, quello nazionale.

Sono, pertanto, Organi delle Sezioni:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Tesoriere;

- 5) il Segretario;
- 6) il Collegio dei Revisori.

Le attribuzioni verranno esplicitate in un apposito regolamento, tenuto conto dell'esigenza di armonizzare l'autonomia organizzativa con il limite della compatibilità derivante dalla natura delle Sezioni, quali periferizzazione dell'Associazione nazionale.

Saranno, pertanto, escluse dal regolamento le attribuzioni di carattere generale riservate agli Organi centrali dal presente Statuto e dalle normative generali vigenti in materia.

### **Art. 17) I Delegati Provinciali**

I Consigli Direttivi Regionali potranno individuare, in rapporto alle situazioni locali, delegati provinciali, con funzioni di rappresentanza dell'Associazione applicabili all'interno del territorio di riferimento.

Le attribuzioni dei delegati provinciali saranno esplicitate nel regolamento di cui all'art.16.

## **TITOLO V Patrimonio**

### **Art. 18) Il Patrimonio**

Le attività sociali saranno finanziate esclusivamente attraverso i contributi degli associati e/o enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

Il patrimonio costituisce il supporto economico che alimenta l'attività dell'Associazione, ed è costituito dalle utilità economiche di cui l'Associazione può disporre.

In particolare esso è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) dai beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali accantonamenti deliberati dagli Organi associativi, anche in applicazione di norme di legge;
- d) da contributi corrisposti da enti pubblici, in via ordinaria o straordinaria, a titolo di liberalità o in applicazione di norme di legge;
- e) da contributi corrisposti da enti privati, istituti di credito o semplici cittadini, a titolo di sovvenzione, donazioni, lasciti;
- f) dal ricavato di iniziative di carattere culturale, divulgativo, di intrattenimento, organizzate dall'Associazione, a livello nazionale, regionale o provinciale.

Il patrimonio sarà caratterizzato da assoluta trasparenza, sia quanto a costituzione che ad utilizzo, che, ancora, a rendicontazione, operazione nella quale, ad opera degli Organi competenti, dovranno tenersi distinte le attività istituzionali dalle eventuali attività commerciali.

Il Consiglio Direttivo nazionale determina annualmente la quota di patrimonio da assegnare in gestione alle Sezioni Regionali e alle Province Autonome.

I Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali determinano annualmente la parte della propria quota di patrimonio da assegnare in gestione ai delegati provinciali.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo deve redigere un rendiconto economico e finanziario consuntivo ed una relazione illustrativa da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio consuntivo deve essere



approvato dall'Assemblea degli associati secondo le disposizioni statutarie entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

## **TITOLO VI**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 19) Pubblicità**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Verbali Assemblea, Verbali Consiglio Direttivo, Libro Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento allo Statuto, alle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, al codice deontologico nonché ai rendiconti economico-patrimoniali annuali.

#### **Art. 20) Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, ai sensi dell'art.7, lett. i) del presente Statuto, col voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti, in riunione straordinaria per la cui validità è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti.

L'Assemblea decide sulla devoluzione del fondo comune residuo, escludendo il riparto tra i Soci e procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche tra i non Soci. Esperita la fase di liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di solidarietà sociale.

#### **Art. 21) Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto avranno applicazione le vigenti leggi in materia ed i principi generali del diritto.